

- ii) eventuali trattamenti chimici effettuati sulle piante e conservi tale documentazione per almeno un anno;
- c) si renda personalmente disponibile o designi un'altra persona, tecnicamente competente in materia di produzione vegetale e questioni fitosanitarie, per mantenere i contatti con l'organismo ufficiale responsabile;
- d) proceda ad osservazioni visive ogniqualvolta sia necessario, secondo modalità approvate dall'organismo ufficiale responsabile;
- e) consenta l'accesso agli agenti abilitati dall'organismo ufficiale responsabile per l'esecuzione di ispezioni e/o prelievi di campioni, nonché per il controllo dei registri di cui alla lettera b) e dei relativi documenti;
- f) collabori in ogni altro modo con l'organismo ufficiale competente.

Articolo 4

Con riguardo all'elaborazione e applicazione di metodi di sorveglianza e di controllo dei punti critici di cui all'articolo 5, paragrafo 2, secondo trattino della direttiva 92/34/CEE, l'organismo ufficiale responsabile sorveglia e controlla il fornitore per accertare la costante applicazione di detti metodi con particolare attenzione ai seguenti elementi:

- a) disponibilità ed impiego di metodi per il controllo di ciascuno dei punti critici elencati all'articolo 3;
- b) affidabilità di tali metodi;
- c) idoneità di detti metodi a valutare il contenuto dei contratti di produzione e di commercializzazione, compresi gli aspetti amministrativi;
- d) competenza del personale del fornitore ad effettuare i controlli.

Articolo 5

Con riguardo al prelievo di campioni da analizzare in un laboratorio riconosciuto di cui all'articolo 5, paragrafo 2, terzo trattino della direttiva 92/34/CEE, l'organismo ufficiale

responsabile effettua i controlli necessari per accertare, a seconda dei casi, che:

- a) i campioni vengano prelevati durante le varie fasi del processo di produzione e secondo la frequenza stabilita dall'organismo ufficiale responsabile al momento della verifica dei metodi di produzione ai fini del riconoscimento;
- b) i campioni vengano prelevati in modo tecnicamente corretto e secondo un procedimento statisticamente attendibile, tenendo conto del tipo di analisi da effettuare;
- c) i campioni vengano prelevati da persone competenti;
- d) i campioni vengano analizzati da un laboratorio appositamente riconosciuto, in conformità dell'articolo 6, paragrafo 2 della direttiva citata.

Articolo 6

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 1994. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno emanate nel campo d'applicazione della presente direttiva.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione